



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Protocollo N° 4004 D E C R E T O/DecA/ 12 del 22.08.2024

Oggetto: Calendario venatorio 2024/2025.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 29.07.1998, n.23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n.354 "Legge quadro sulle aree protette";
- VSITA la Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la restrizione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 72 del 9 febbraio 2023 "circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021. Definizione di "zona umida";
- VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014*";
- VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;
- VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche, adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- CONSIDERATO che, con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.18 del 14.06.2013, è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/28 del 10.06.2016, avente per oggetto "Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n.23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell'approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- VISTE le proposte di calendario venatorio 2024/2025 trasmesse dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;
- VISTA l'Ordinanza n.452 del 14.11.2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie Merlo e Allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;
- VISTA l'Ordinanza n.303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art.18 comma 4 della Legge 157/92;
- VISTO l'art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";
- VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 17818 del 05.06.2024) "Relazione tecnica inerente i risultati dei censimenti primaverili di pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2024";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 16804 del 31.05.2023 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna. Report censimento primaverile 2023";

FATTE SALVE le disposizioni assunte dal responsabile dell'UDP per l'eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 con la quale l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai *Key Concepts*";

VISTE le note del Ministero dell'Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento *Key Concepts*";

VISTO il Piano di gestione nazionale dell'Allodola (*Alauda arvensis*);

VISTO il Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

VISTO il Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTE le note del MASE prot. 88287 del 14.05.2024 e 91057 del 17.05.2024 relative all'attuazione del Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n.1/2024 del 05.06.2024 avente per oggetto "Calendario venatorio 2024/2025";

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2454/Gab del 11.06.2024 con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2024/2025 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 05.06.2024;

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2462/Gab del 11.06.2024 con la quale si chiede al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) il parere sul calendario venatorio regionale 2024/2025 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 05.06.2024;

VISTO il parere del CTFVN trasmesso con la nota n. 298519 del 04.07.2024 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 21263 del 08/07/2024;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ATTESO che, con parere obbligatorio ma non vincolante, il CTFVN esprime parere sfavorevole per il prelievo della specie Pavoncella da effettuarsi solo in presenza di un piano di gestione o di nuove posizioni espresse dalla Commissione Europea;

ATTESO che il CTFVN esprime parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- Presenza in delibera finale di emanazioni di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie Canapiglia, Codone, Folaga e Gallinella d'acqua in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida della Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione
- Presenza in delibera finale di emanazioni di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Germano reale e Colombaccio in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida della Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science*.
- Prevedere l'introduzione di efficaci meccanismi volti a evitare il degrado della conservazione della Tortora selvatica e di attenersi alle ulteriori disposizioni del MASE al riguardo.

VISTO il parere dell'ISPRA n. 38973 del 11.07.2024 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n.22467 del 17.07.2024;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Da ciò consegue che il parere reso dall'ISPRA sul calendario venatorio, può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della sua scelta;

CONSIDERATO che nel citato parere l'ISPRA asserisce di fondare le proprie considerazioni sul vigente quadro normativo nazionale, senza citare, in alcun modo, le norme della Regione Sardegna alla quale lo Statuto Speciale, approvato con Legge costituzionale n. 3/1948, attribuisce, però, potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, c. 1, lett. I);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che la legge costituzionale n. 1/2022, rubricata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" nel modificare il contenuto dell'art. 9 della Costituzione già del seguente tenore: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*, ha aggiunto il successivo comma: *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*; modifica che, ai sensi dell'art. 3 della citata Legge Costituzionale *si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*;

CONSIDERATO, quindi, che lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna, appunto approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, comma 1, lett. l), seppure *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*: pertanto, la citata legge costituzionale n. 1/2022 non può determinare, di per sé, una limitazione della competenza legislativa della Regione in materia di caccia. E ciò: sia perché alla legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto Sardo) deve essere riconosciuta prevalenza sulla Legge Costituzionale n. 1/2022, in quanto, seppure trattasi di fonti normative di pari grado, la legge approvativa dello Statuto prevale sulla citata L.C. n. 1/2022 in forza del rapporto di specialità, trovando come unico limite quello dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa *in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*; sia perché la normativa in esame, per espressa previsione, si applica *alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*, con la conseguenza che le competenze della Regione Sardegna appaiono immutate, tenuto conto del fatto che per poter essere limitate lo Stato dovrebbe approvare una legge di grande riforma economico-sociale, applicativa dei nuovi principi costituzionali, allo stato non adottata;

CONSIDERATO che ISPRA, nell'Allegato tecnico al parere del 11.07.2024 (prot. n. 38973), ha espresso "Considerazioni sintetiche sul processo di aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici" in cui si fa riferimento all'Atlante europeo della migrazione, sostenendo che i dati italiani hanno trovato piena conferma (successiva) nell'Atlante Europeo della Migrazione, ma che tuttavia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

non ha trovato alcuna validazione ufficiale a livello europeo. Si tratta, infatti, di un documento lacunoso, almeno per le seguenti motivazioni:

- Mancanza del dataset utilizzato, questa è una debolezza forte, poiché tale mancanza di trasparenza non rende l'Atlante un vero e proprio lavoro scientifico. L'analisi preliminare dei dati grezzi è un passaggio fondamentale per limitare i bias nell'interpretazione del fenomeno migratorio e trarre delle conclusioni sulla migrazione può essere fuorviante, come ben acclarato a livello scientifico internazionale;
- Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento. Assumendo opportunisticamente questa distanza cutoff, per definire se un uccello è in fase di migrazione o meno, la distorsione che ne deriva influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica;
- Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la effettiva data di decesso;
- Campione statisticamente inattendibile, infatti, gli Autori dell'Atlante scrivono "The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries". Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime;
- L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021, classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound". Nell'Atlante si assume arbitrariamente (ed erroneamente) ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova in una direzione compresa tra 315-135°. Movimenti in parte non-migratori (Teitelbaum et al., 2023);
- Difformità di valutazione scientifica tra l'Office français de la biodiversité (OFB) e l'ISPRA, nella valutazione di movimenti dell'alzavola. Il lavoro di Guillemain et al., 2006 mostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale in gennaio (GEN2). L'ISPRA, li considera movimenti di migrazione prenuziale, l'omologo OFB li ha considerati movimenti non-migratori all'interno di una più ampia area di svernamento;
- Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione. Gli Autori dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati. Questi casi, tuttavia, possono riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale e non un movimento migratorio prenuziale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo). Dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale;

Nel complesso, è del tutto evidente quanto siano inaffidabili i riferimenti fatti dall'ISPRA all'Atlante europeo della migrazione per suffragare il proprio orientamento, così come l'illogica asserzione, secondo la quale i dati KC italiani hanno trovato piena conferma nel modulo innovativo definito da Ambrosini et al. (2023), dal momento che l'Atlante europeo delle migrazioni è stato pubblicato nel 2022. In ogni caso, il modulo proposto da questi ultimi Autori risulta minato da una serie di vizi metodologici, bias e assunti arbitrari, che nel complesso inficiano la fondatezza delle conclusioni generate dal modulo stesso.

CONSIDERATO che ISPRA nello stesso Allegato tecnico del 11.07.2024 fa riferimento al lavoro di Andreotti e coll. (2023) sottolineando che l'approccio Paese per Paese attualmente seguito dai KC 2021 implica evidenti discrepanze e incongruenze nelle date di inizio della migrazione prenuziale di varie specie tra Paesi vicini. Per superare questi problemi, gli Autori propongono l'adozione di un approccio flyway. Gli stessi Autori riconoscono anche che "the Birds Directive 'requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)' (Judgement of 7 December 2000, Case C-38/99)" e che la Commissione ha precisato, tra i principi chiave da rispettare da parte degli Stati membri, che nel determinare l'inizio della migrazione prenuziale (Commissione europea 2021) possono essere esclusi i dati estremi, periferici e irregolari.

Gli Autori prendono a riferimento il caso del Tordo bottaccio, dando per scontata la validità di altro lavoro di Andreotti e coll. (1999), che indicherebbe una rotta migratoria ad anello seguita dai tordi bottacci in migrazione attraverso l'Italia settentrionale. Gli uccelli che svernano in Algeria e Tunisia, durante la migrazione prenuziale si dirigerebbero verso la Provenza Costa Azzurra (Francia sud-orientale) e la Liguria, volando attraverso il Canale di Sardegna, la Sardegna, la Corsica e il Mar Ligure. I primi movimenti verso Nord si verificherebbero a gennaio, quando altri tordi si stanno ancora spostando in direzione contraria, dall'Europa sud-occidentale al Nord Africa, per tale ragione nel 2001 l'Italia aveva indicato nella II decade di gennaio (cioè a partire dal 10 gennaio) l'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio. Secondo queste valutazioni, alcuni milioni di tordi si dovrebbero spostare in gennaio dalla Sardegna, alla Corsica, alla Liguria investendo solo le province di Imperia e di Savona e non anche quelle di Genova e La Spezia. La tesi appare poco credibile nel caso di una specie così numerosa, e i primi dati ottenuti con la telemetria satellitare dimostrano, invece, solo spostamenti migratori dalla Sardegna all'Italia centrale, con forte componente orientale e nessun movimento verso la Corsica o la Liguria (McKinlay et al., 2023). Per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

contro, Andreotti e coll. (2023) riportano anche che nel 2001 la Francia determinò l'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio nella II decade di febbraio, tempistica confermata nell'aggiornamento del KCD 2021. Durante l'incontro bilaterale italo-francese tenutosi a Parigi nel luglio 2019, gli esperti francesi smentirono l'arrivo nella Francia sud-orientale di milioni di tordi provenienti dalla Corsica e documentarono che i tordi inanellati, da ottobre a gennaio, in Camargue migrano invece in molte direzioni diverse. Il confronto tra i diversi approcci seguiti da Italia e Francia rivela che l'Italia ha fissato acriticamente l'inizio della migrazione prenuziale con riferimento ai primi movimenti generici verso nord, da latitudini più basse (comunque in assenza di dati di inanellamento tra la Sardegna, la Corsica e il sud-est della Francia o il Ponente ligure), mentre la Francia non ha considerato tali movimenti, poiché ritenuti non significativi a causa delle difficoltà oggettive nel distinguerli dai movimenti non migratori in periodo di svernamento. Andreotti e coll. (2023) ammettono quindi nelle conclusioni, che la mancanza di un metodo standardizzato condiviso per valutare l'inizio della migrazione prenuziale tra gli Stati membri dell'UE rappresenta un grave ostacolo alla corretta applicazione della Direttiva "Uccelli". Ne consegue, che tale lavoro, rivela le criticità dell'approccio seguito dall'Italia nel fissare gli attuali KC 2021 e sostanzialmente pone seri dubbi anche sulla valenza scientifica dell'approccio seguito da ISPRA nel redigere il parere rilasciato alla Regione Sardegna sul CV 2024/25.

CONSIDERATO che ISPRA, nello stesso Allegato tecnico del 11.07.2024, relativamente alla telemetria satellitare sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. Si ritiene invece che:

- tali valutazioni non siano condivisibili, considerando la mole di studi scientifici pubblicati e il fatto che l'ISPRA stesso, da anni, utilizzi questa metodica per lo studio delle migrazioni sulla beccaccia, sulla pavoncella, sul germano reale, sul codone e sul tordo bottaccio;
- l'articolo citato da ISPRA di Bodey et al., 2018, non tratta in alcun modo dell'influenza del trasmettitore sull'inizio della migrazione. Sono stati verificati piccoli effetti sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale. Quindi l'articolo non è affatto informativo per dedurre che i trasmettitori peggiorino le condizioni fisiche degli uccelli migratori marcati;
- al contrario, due studi hanno dimostrato l'assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp et al., 2015, Lameris et al., 2018);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 5.915 studi in corso, 1.025 taxa studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>);
- in merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria;
- la posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale;
- ISPRA non considera, inoltre, che diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi et al., 2019, Arizaga et al., 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023). È una legge di Natura, che ISPRA omette, che gli animali selvatici in cattivo stato di salute non sopravvivano, essendo tutti gli uccelli soggetti a selezione naturale per predazione da parte di numerosi uccelli rapaci e mammiferi.

CONSIDERATO che ISPRA, nell'Allegato tecnico del 11.07.2024, in riferimento ai "Criteri adottati dalla Regione Sardegna per la valutazione delle date di inizio della migrazione prenuziale" argomenta che non sarebbero citati nella proposta di calendario i lavori Atlante Europeo delle Migrazioni, e l'articolo sulla validazione del modulo (Andreotti et al., 2023). In merito al documento sui dati di carriera della Regione Sardegna predisposto da ISPRA per l'aggiornamento dei KC nel 2018, premesso che non si tratta di una pubblicazione scientifica, si fa presente quanto segue:

- Per quanto riguarda il Tordo bottaccio l'autore del documento assume aprioristicamente che l'incremento in gennaio verificato (solo in alcune province) della resa di caccia sia dovuto a un inizio della migrazione prenuziale, quando è noto e documentato (Spina & Volponi, 2008, Andreotti, 2010) che i tordi bottacci arrivino da Nord in Sardegna anche nel mese di gennaio, quindi in spostamenti post-nuziali e non prenuziali. Si ricorda infatti che non esiste alcuna ricattura di tordi inanellati in Africa o in Sardegna ripresi a Nord (es. Francia o Liguria) nel mese di gennaio. Non è quindi possibile attribuire a queste variazioni di indici l'inizio della migrazione prenuziale poiché si potrebbe



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

facilmente trattare di arrivi tardivi di tordi bottacci dal Nord, considerando che per questi esistono conferme mentre non ne esistono per l'opposto:

- Per quanto riguarda il Tordo sassello i dati di incremento in gennaio sono ristretti a una sola provincia sarda (Carbonia-Iglesias), e anche in questo caso non vi sono conferme di ricature dirette Sud-Nord che attestino spostamenti preenziali. Le variazioni di presenza possono quindi essere attribuite a movimenti invernali in direzione contraria a quella della migrazione preenziale.

CONSIDERATO che nell'Allegato tecnico del 11.07.2024, ISPRA fa riferimento al superamento dell'uso delle munizioni al piombo, la Regione Sardegna fa presente che ad oggi sono in vigore le norme nazionali di modifica della Legge 157/92 che, all'articolo 31, comma 1 bis e 1 ter, ha recepito il Regolamento UE 2021/57 del 25.01.2021 relativo all'utilizzo e al trasporto delle munizioni contenenti piombo nelle cartucce da caccia.

La Regione Sardegna è al corrente della procedura INFR (2023)2187 in atto, riguardante la questione, e attuerà immediatamente eventuali modifiche legislative che lo Stato italiano introdurrà sull'utilizzo e il trasporto delle munizioni in piombo.

Si puntualizza tuttavia che la citazione ISPRA della proposta ECHA è ancora prematura, trattandosi di un processo in corso, con numerosi passaggi da attuare con produttori, portatori d'interesse e autorità degli Stati membri UE. La proposta ECHA è ad oggi ancora in discussione presso il comitato REACH della Commissione Europea, che ancora non ha espresso ed approvato il proprio parere legale. Una volta che sarà approvato detto parere, il testo passerà all'esame del Parlamento e del Consiglio Europei, che avranno tre mesi di tempo per scrutinare e approvare il testo finale. Si prevede che questo avvenga nel 2025. A partire da allora ci saranno 5 anni di tempo per gli Stati UE per adeguarsi.

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni allo Studio di incidenza propedeutico all'adozione del Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna annualità 2024-2025, riferibile, in forza della vigente normativa, solo al territorio ricompreso all'interno dei siti "rete Natura 2000", pubblicato per 30 giorni sul portale SardegnaAmbiente (link: <https://portal.sardegناسira.it/-/calendario-venatorio-della-regione-autonoma-della-sardegna-annualita-2024-2025-proponente-assessorato-della-difesa-dell-ambiente-servizio-tutela-de-2>), così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.30/54 del 30.09.2022 con la quale sono state recepite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

VISTA la Determinazione n. 23384/727 del 25.07.2024 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2024-2025, a condizione che vengano recepite, nell'ambito dei siti della rete Natura 2000, le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: Moriglione, Pavoncella, Marzaiola, Mestolone e Tortora selvatica;
2. in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
3. nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 3 ottobre 2024 e la chiusura anticipata al 19 gennaio 2025;
4. in relazione alla Quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 3 ottobre e la chiusura al 31 ottobre 2024;
5. la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata al 9 gennaio 2024, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
6. in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
7. in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
8. successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia
9. considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

10. è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

Viene raccomandato inoltre, al fine di approfondire le conoscenze su alcuni taxa, di:

- a. proseguire le attività di monitoraggio già avviate nelle stagioni precedenti sulle specie di uccelli acquatici e sulla Pernice sarda;
- b. effettuare monitoraggi della popolazione di Beccaccia durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale;
- c. effettuare monitoraggi della popolazione di Tortora selvatica durante le fasi di migrazione (pre e post riproduttiva) e di nidificazione e attivare le azioni previste nel Piano di gestione nazionale, al fine di assicurare un prelievo equilibrato e sostenibile;
- d. effettuare monitoraggi della popolazione di Quaglia finalizzati ad approfondire le conoscenze dello status della specie in Sardegna, in relazione all'origine delle popolazioni svernanti nell'Isola e soggette a prelievo e alla fenologia e consistenza dei flussi migratori;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 30/59 del 30.09.2022 avente per oggetto "Programma di attività prioritarie concernenti studi, ricerche e monitoraggi di habitat e specie per i siti della Rete Natura 2000 per gli anni 2023 e 2024 (Capitolo SC04.1722, missione 09 – programma 05 – titolo 1)";

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art.50 della Legge regionale 23/98 e ss.mm.ii. è ordinatorio;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all'Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che in merito ai Key concepts 2021 (KC) si possono fare le seguenti considerazioni:

- Dal documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" – Volume 1, si evince che i KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021 in realtà si basano su dati tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque fonti aggiuntive) precedenti al 2018 quindi tutt'altro che attuali;
- Sempre nel documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" Volume 1, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decenni diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori. L'Italia non si è avvalsa di tale possibilità;
- Nel documento a corredo dei KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" volume 1, si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare secondo un ordine gerarchico, in primo luogo le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazione aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati della citizen science. Agli Stati membri è stato chiesto di fornire almeno un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;
- I dati KC sono basati sulle risultanze della tecnica di inanellamento e non assumono i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia questa più moderna che è la sola in grado di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli;
- Il documento Key concepts italiano 2021 non costituisce per le Regioni documento attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti "non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi" (TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria Sez. I, sentenza n. 8/2023).

CONSIDERATO che nella seduta del 5 giugno 2024 il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato l'apertura generale al 22 settembre, mentre l'ISPRA propone l'apertura in data non antecedente al 2 ottobre 2024 senza suffragare le sue ragioni con pubblicazioni scientifiche e senza alcun riferimento alle Linee guida dello stesso Istituto, asserendo che in settembre diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione e per tutelare il Porciglione in un periodo in cui la dipendenza dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

giovani dai genitori può non essere ancora completa, riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio dei cani. Inoltre in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Nulla osta invece per la preapertura della caccia a Ghiandaia, Cornacchia grigia, Colombaccio e Gazza. Inoltre, per tutto il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento;

VALUTATO che il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo secondo i Key concepts 2021 la terza decade di agosto incluse le cure parentali;

CONSIDERATO quindi che l'unica specie con periodo riproduttivo che include la seconda decade di settembre è il Porciglione che sarebbe comunque oggetto di caccia solo per una giornata (il giorno 22) in periodo in cui in Sardegna la caccia agli uccelli acquatici è ancora poco praticata a causa delle condizioni climatiche;

CONSIDERATO che per la Quaglia, con l'apertura al 22 settembre, la specie è fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali ad eccezione del solo giorno 22, utilizzabile secondo la decade di sovrapposizione, ammessa da ISPRA quale facoltà delle Regioni Italiane e utilizzata da ISPRA stesso nel parere di quest'anno.

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, nella propria legge regionale n. 23/1998, ha previsto una pressione venatoria ridotta a sole due giornate a settimana, con cacciatori autorizzati limitati ai residenti, o a quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione, e che per il Comitato Regionale Faunistico tale condizione rende superabile il parere dell'ISPRA, in particolare nella parte in cui ritiene necessaria l'apertura alla caccia vagante in data non antecedente al 02.10.2024;

ATTESO che, a parere del Comitato Regionale Faunistico, l'ISPRA, nel proporre la chiusura generale al 20.01.2025 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide e al 10.01.2025 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello), fatta eccezione che per il Colombaccio e per i corvidi, non ha fornito alcuna specifica e puntuale informazione in merito alle specie protette che verrebbero eventualmente disturbate nel periodo 20-30 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio;

ATTESO che il Comitato Regionale Faunistico, ritenute le argomentazioni proposte dall'ISPRA assolutamente generiche e non contestualizzate al territorio regionale sardo, ritiene di non doversi adeguare al parere in esame, mantenendo ferma la chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio 2025 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE, e di non dover recepire l'obbligo della caccia nella forma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

esclusiva di appostamento, a decorrere dal 21 gennaio 2025, per il prelievo di Ghiandaia, Cornacchia grigia, Gazza e Colombaccio, in considerazione del fatto che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a sole due giornate per settimana, nonché un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione;

PRESO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico con riferimento alla Beccaccia ritiene di dover mantenere ferma la chiusura al 30.01.2025, parimenti non adeguandosi alla proposta formulata dall'ISPRA di chiusura della caccia alla Beccaccia al 30.12.2024, con un'eventuale, massima estensione al 09.01.2025 (seppur subordinata alla stesura di un "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da ISPRA e pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale) in quanto per la Beccaccia lo stesso documento Key Concepts stabilisce, nel testo di sintesi della Commissione, che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) cominci solamente nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che avuto riguardo alla Quaglia, l'ISPRA ha indicato nel proprio parere la chiusura al 31.10.2024, anche se la migrazione prenuziale della specie avviene successivamente al mese di marzo e la popolazione è considerata, sul breve e lungo periodo, in incremento; e che, con riferimento alle specie Ghiandaia e Cornacchia grigia, per le quali è prevista la pre-apertura al 01.09.2024 e la chiusura la 30.01.2025, lo stesso Istituto evidenzia che l'arco temporale si protrarrebbe oltre i termini consentiti dall'art. 18, c. 2, L. n. 157/1992, così come modificata dalla L. n. 96/2010, suggerendo, nel caso del mantenimento della pre-apertura, una chiusura al 17 gennaio 2025;

RITENUTO opportuno richiamare la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2024 del 26.07.2024, che ha previsto, tra le altre cose:

- per quanto non espressamente previsto, si richiamano i periodi di caccia indicati nell'Allegato 1 al presente Decreto;
- l'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2024 e 01.01.2025;
- è consentita la caccia nelle giornate festive infrasettimanali del 1° novembre 2024, 26 dicembre 2024 e del 6 gennaio 2025;
- l'apertura della caccia nella giornata del giovedì a partire dal giorno 10.10.2024;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- in ossequio all'art. 31 della L. n. 122/2016, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio (allegato 3 al presente Decreto), immediatamente dopo l'abbattimento, con l'indicazione, per ogni capo, di un "punto" nell'apposita casella, mentre, a fine giornata, nella stessa casella, deve essere annotato, in sovraimpressione, il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'Allegato 4 al presente Decreto;
- a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016, le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti;
- relativamente alle specie Tortora selvatica e Moriglione, visto quanto previsto dai rispettivi piani nazionali, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: a) il numero massimo di tortore prelevabili sarà di 1500 capi; b) il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 67 capi;
- relativamente alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2023/2024, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi;
- il prelievo delle specie Tortora selvatica, Moriglione, Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2024/2025".

Per le suesposte motivazioni, richiamati anche gli **Allegati 1, 2, 3, 4 e 5**, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DECRETA

Art. 1) L'attività venatoria in Sardegna, per la stagione 2024/2025, è consentita sulle specie di seguito indicate, secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto e negli **Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e, in particolare:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

1.1 Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura del 1 e 5 settembre 2024, alla posta e senza l'uso del cane, con carniere giornaliero di 1 capo e stagionale di 2 capi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'attivazione della gestione adattativa del prelievo: a) il numero massimo di capi prelevabili sarà pari a 1500 capi (valore inferiore al 50% dei capi abbattuti in Sardegna, in media, negli ultimi cinque anni, pari a 1903 capi); b) il prelievo sarà monitorato in tempo reale, onde predisporre una celere sospensione nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili, anche mediante l'utilizzo di un'applicazione per *smartphone*, dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti. Peraltro, tenuto conto della fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà di tale applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica, entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it). Tale attività venatoria è così consentita per le seguenti ragioni:

- ISPRA consiglia di non inserire la specie nell'elenco di quelle cacciabili. Le argomentazioni ISPRA sono presentate in parte nel parere e in parte nell'allegato tecnico non espongono con precisione la realtà dei fatti, in quanto: a) L'aumento della popolazione nell'areale occidentale negli anni dopo la moratoria non è accompagnato da un incremento degli indici di sopravvivenza degli individui adulti e giovani quindi, la conclusione che l'aumento sia dovuto alla riduzione della mortalità dovuta alla caccia non è provata, ma al contrario dimostra che sono da considerarsi altri fattori come influenti nella demografia di questa popolazione; b) Il declino osservato nell'areale centro-orientale non è così ripido come quello che si era verificato nell'areale occidentale, e nelle regioni italiane caratterizzate come la Sardegna da rilievi e pseudo steppe mediterranee la popolazione nidificante è stabile <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25657>; c) Il fatto che nella popolazione centro-orientale sia stato verificato un declino, nonostante le riduzioni del prelievo che sono arrivate al 65% rispetto agli anni precedenti, dimostra che la caccia non è il fattore su cui agire, mentre sono evidentemente altre le cause, tra cui l'habitat riproduttivo della specie; d) Questa valutazione è confermata dal fatto che il modello matematico scelto per prevedere l'evoluzione della popolazione non si dimostra efficace nel valutare l'effetto della caccia sulla popolazione, probabilmente perché sovrastima questo parametro oppure sottostima la popolazione, come dimostrato da un'analisi compiuta da FACE <https://www.federaccia.org/tortora-da-face-una-analisi-dei-tre-anni-di-prelievo-adattativo/>; e) Non corrisponde al vero che i paesi dell'areale centro-orientale non abbiano compiuto sforzi per conoscere i parametri demografici, per attuare i miglioramenti ambientali e per regolamentare il prelievo. Non è un caso che la proposta di sospensione del prelievo non abbia trovato il consenso della maggior parte dei Paesi dove la specie è cacciabile, come Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta e Italia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- è stato approvato il “Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)” (Rep n. 23/CSR del 2 marzo 2022), il quale prevede all’Azione 2.2 “Adozione delle indicazioni fornite dal piano di gestione europeo, in particolare di quelle derivate dall’attivazione di una gestione adattativa (AHM) del prelievo” e compatibilmente con tali indicazioni, un prelievo venatorio con un carniere massimo giornaliero di 5 capi, anche in pre-apertura, fino ad un massimo di 3 giornate;
- l’ISPRA - nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni” - prevede che: *il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18 della Legge n.157/1992, può essere ritenuto accettabile;*
- il documento “Turtle dove hunting in Europe 2023. The results of the second year of adaptive harvest management: Face report”, evidenzia come i programmi adattativi del prelievo (AHM), avviati nel 2021, hanno consentito una considerevole riduzione dei carnieri, con l’attuazione di una moratoria nel flyway occidentale, nonché una riduzione di circa il 70% nel flyway centro-orientale, di cui la Sardegna fa parte, suggerendo, come per altri uccelli, che l’intensificazione dell’agricoltura sia il fattore chiave del declino della popolazione e che l’attuazione dei piani di gestione della specie risulta necessaria al fine di proseguire con un programma di gestione adattativa del prelievo (AHM), in cui un carniere ridotto può consentire la ripresa della popolazione;
- il numero di giornate, negli ultimi anni, è stato ridotto a 2, altresì con una contrazione del carniere consentito, anche in ragione del basso numero di cacciatori impegnati in questa attività;
- il documento KC individua il periodo di fine riproduzione e dipendenza nella terza decade di agosto, antecedente, quindi, rispetto alla data di apertura della caccia alla stessa specie (prima decade di settembre), tanto che già l’art. 49, L.R. n. 23/1998 ne anticipava il prelievo rispetto all’apertura generale, finanche all’ultima settimana di agosto;
- il Comitato Regionale Faunistico ritiene, inoltre, che l’apertura contestuale della Cornacchia grigia, Gazza, Colombaccio e della Ghiandaia consenta di mitigare la pressione venatoria sulla specie, ritenendo comunque opportuno disporre un monitoraggio degli abbattimenti di Tortora selvatica attraverso un sistema di comunicazione informatica, al fine di controllare rapidamente il prelievo della specie;

1.2 Cornacchia grigia: fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2024 (alla posta e senza l’uso del cane), l’apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30.01.2025, con i limiti di carniere previsti nell’Allegato 2. E ciò: a) sia in coerenza con la normativa nazionale e regionale; b) sia in funzione del mantenimento dell’equilibrio biologico generale, tenuto conto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti, che la specie in esame causa; c) sia per consentire la raccolta di campioni per la sorveglianza attiva e il controllo della West Nile Disease; d) sia, infine, conformemente alla posizione dell'ISPRA che, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.3 Ghiandaia: fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2024 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30 gennaio 2025, con i limiti di carriera previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.4 Gazza: fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2024 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30 gennaio 2025, con i limiti di carriera previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.5 Colombaccio: fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2024 (alla posta e senza l'uso del cane), come suggerito da ISPRA, dal 06.10.2024 al 30.01.2025, con i limiti di carriera previsti nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto: ciò anche perché, come precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha ridotto di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992: disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e anche rispetto a quanto previsto dalle Linee guida ISPRA, secondo cui il Colombaccio *mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre. Ciò, del resto, è anche confermato dal fatto che la specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre, senza che ciò abbia pregiudicato la situazione demografica della stessa, la quale fa registrare un incremento o comunque una stabilità delle presenze;

1.6 Colombaccio, Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia: con riferimento alla mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento per il periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2025, ferme restando per le tre specie le indicazioni di cui ai punti precedenti, anche per questa fattispecie, come appunto precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e non sussistano rischi per le popolazioni di fauna selvatica per il periodo 21-31 gennaio.

1.7 Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga: apertura della caccia il giorno 22.09.2024 e chiusura al 30.01.2025, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al riguardo, giova precisare che il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto di non dover adeguare il Calendario Venatorio alle valutazioni formulate dall'ISPRA - il quale consiglia un'apertura al 02.10.2024, rappresentando che in settembre diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione e che la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre al fine di limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili – per le seguenti ragioni:

- anzitutto, le specie riproducendosi in Regione Sardegna (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) al 22 settembre risultano tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE 2021;
- diversi studi dimostrano che negli anatidi, la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O., 2007. Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. *Behavioural processes*, 76(3), 206-214.; Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., Robin, J.P., 2010. Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. *Wildlife Biology in Practice*, 6(2), 96-107), con la conseguenza che oggi, il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica, consentendo, quindi, l'apertura della caccia in un periodo anteriore a quanto oggi previsto dagli stessi. La Regione Sardegna sta uniformando il proprio calendario a questo documento, ritardando di una settimana la data di apertura rispetto a quanto stabilito dalla Legge 157/92, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE;
- il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo, secondo i K.C. 2021, la terza decade di agosto, incluso il periodo delle cure parentali;
- tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, come risulta indiscutibilmente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Sardegna, solo gli individui a completo sviluppo sono in grado di intraprendere il volo migratorio;
- fatta eccezione che per il Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts*, prevede la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal 1° settembre, avuto riguardo a tutte le specie acquatiche;
- l'ISPRA non argomenta su quali specie, cacciabili e protette, in particolare, si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 22.09.2024 al 01.10.2024, né si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza nel periodo 22.09.2024/01.10.2024 e quello successivo al 01.10.2024; né, tantomeno, l'ISPRA ha fornito alcun dato specificamente riguardante la Regione Sardegna, neppure con riferimento ai suoi organi di vigilanza venatoria, numericamente superiori a quelli di altre regioni, sussistendo nel territorio regionale sia il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che le compagnie Barracellari;
- la L. n. 157/1992 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- è importante ribadire che la Regione Sardegna dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica, oltre a quelle rientranti in ZPS, assoggettate alle misure di salvaguardia.

A fronte delle considerazioni suelencate, l'apertura della caccia a decorrere dal 22.09.2024 è assolutamente compatibile, coerente e conforme alla legislazione nazionale, regionale ed europea.

DATA DI CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA: VALUTAZIONI GENERALI

Il parere ISPRA riporta alcune considerazioni non condivisibili e in parte contraddittorie. Sia per quanto riguarda gli uccelli acquatici, sia i turdidi e la beccaccia, ISPRA afferma che il prolungamento o l'anticipo delle stagioni caccia in difformità dalla decade individuata dal documento KC 2021 sarebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Tale interpretazione non è fondata. In primo luogo, come già ricordato in premessa, il documento KC non ha un valore legale, inoltre è lo stesso ISPRA a non rispettare la decade individuata dai KC per almeno quattro specie: alzavola, colombaccio, tordo bottaccio e germano reale. Infatti, per il Colombaccio ISPRA ammette la caccia in settembre quando il periodo riproduttivo finisce secondo KC alla fine di ottobre, mentre per il Germano reale propone la chiusura al 20 gennaio quando la decade d'inizio migrazione prenuziale da KC vigente è la prima di gennaio. Analogamente, per l'Alzavola e il Tordo bottaccio (per altre regioni) propone la chiusura rispettivamente al 20 e al 10 gennaio, cioè nella decade d'inizio migrazione prenuziale. Per questi discostamenti ISPRA adduce ragioni tecniche e non legali, ammettendo quindi che il documento KC non costituisce un riferimento fisso e invalicabile, dimostrando un'autonoma valutazione sulle date di chiusura della caccia e della relazione di queste col documento KC. ISPRA fonda tali valutazioni sui paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia, che viene però utilizzata in modo selettivo e non rigoroso. Infatti, per ISPRA la decade di sovrapposizione prevista ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 si può utilizzare per Alzavola e Tordo bottaccio ma non per Quaglia, Porciglione, Canapiglia, Folaga e Gallinella d'acqua. Allo stesso modo, ISPRA non considera i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che consentono alle regioni degli Stati membri UE di discostarsi dal dato KC nazionale con studi e dati a supporto, ma consente la caccia al Colombaccio e al Germano reale "sforando" di varie decadi rispetto al dato KC. Appare evidente che il riferimento ISPRA al contrasto con la direttiva e la legge nazionale non può essere condiviso.

DEFINIZIONE DELLE DATE DI CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA: ANALISI PER SPECIE

Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Mestolone, Fischione, Codone, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino e Frullino.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

In particolare:

- a) per le specie **Marzaiola, Moriglione, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Pavoncella e Porciglione**, il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento Key Concepts, successivamente al 31 gennaio e, quindi, non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, nel rispetto dei principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b) per la specie **Alzavola**, lavori scientifici, realizzati con la tecnologia della telemetria satellitare, dimostrano che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e, in particolare, nel periodo ricompreso tra metà febbraio e marzo (cfr, in termini, Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L., 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602); Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology. <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>; Cerritelli, G., Vanni, L., Baldaccini, N.E., Lenzoni, A., Sorrenti, M. and Giunchi, D. (2023), Trailing the heat: Eurasian teal *Anas crecca* schedule their spring migration basing on the increase in soil temperatures along the route. J Avian Biol e03122. <https://doi.org/10.1111/jav.0312>). La scelta regionale è quindi coerente anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, i quali prevedono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai Key Concepts nazionali. Peraltro, l'analisi delle ricatture di Alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra et al., 2018) e a questi risultati recenti, si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal (raccomandato dalla Commissione quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts), le quali dimostrano che i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre le presenze nell'area geografica che include la Sardegna restano costanti in tutto il mese di gennaio e una diminuzione evidente dovuta alla partenza per la migrazione prenuziale avviene solamente nel mese di marzo; tali risultati sono congruenti con quanto emerso da alcuni studi compiuti in Francia accertanti l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio. Inoltre, le ricatture in Sardegna di alzavole inanellate all'estero, risalenti agli anni 1950-1970 e utilizzate da ISPRA-MITE per i nuovi KC sono avvenute in direzione Nord ovest-Sud est, quindi in direzione contraria a quella della migrazione prenuziale (Serra & Marcon, 2018). Per questo motivo non possono essere considerate spostamenti migratori ma movimenti erratici invernali dovuti a variazioni climatiche. La recentissima pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Russia), che ha analizzato 5372 ricatture di alzavole presente nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenziali della specie si verificano nell'Europa meridionale in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024);

- c) Per la specie **Codone** l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo. L'Italia è un paese UE dell'Europa occidentale, quindi la Commissione smentisce i dati ISPRA e conclude, in base all'analisi comparata di tutti i dati, che la migrazione ha inizio in febbraio e non in gennaio. Anche per il codone, la pubblicazione recentissima pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)*, che ha analizzato 7370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio ((Kharitonov, 2024). Sempre per questa specie il sito internazionale *Eurobird Portal*, dimostra che nel quadrante geografico che include la Sardegna la diminuzione dell'occupazione delle celle avviene nel mese di marzo e non in gennaio, in armonia con quanto stabilito dalla Commissione Europea
<https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/ANAACU/py2000/ANAACU/py2000/>;
- d) Per la specie **Folaga**, che ha KC nella terza decade di gennaio, sono presenti risultati recentissimi di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM che dimostrano che i movimenti migratori prenziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024). Per questa specie la chiusura al 30 gennaio 2025 è quindi legittimata sia dall'utilizzo di dati scientifici per discostarsi dal dato KC nazionale (utilizzo dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE), sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nonché legittimata da ISPRA quale facoltà delle regioni e utilizzata dallo stesso ente da due anni per le specie alzavola e tordo bottaccio. Si fa presente che la folaga è specie giudicata in favorevole stato di conservazione secondo IUCN;
- e) Per la specie **Canapiglia** il recentissimo *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* stabilisce che la migrazione prenziale in Europa meridionale ha inizio in marzo, mentre in altri territori in febbraio. Nessun dato sostiene l'inizio della migrazione in gennaio (Kharitonov, 2024). Secondo questa recentissima fonte la specie è quindi fuori dalla migrazione prenziale alla data del 31 gennaio. La specie è inoltre cacciabile attraverso l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, utilizzata anche da ISPRA per Alzavola e Tordo bottaccio;
- f) Inoltre, dall'analisi della letteratura internazionale e nazionale per la **Canapiglia** e la **Folaga**, i dati delle proposte di modifica dei Key Concepts di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

febbraio, con la conseguenza che appare corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- g)** Per la **Gallinella d'acqua**, che ha KC nella terza decade di gennaio, la caccia fino al 30 gennaio 2025 è legittima attraverso l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e utilizzata anche da ISPRA da due anni nei pareri per il Tordo bottaccio e l'Alzavola. Si puntualizza che per questa specie la modifica del dato KC nazionale è avvenuta senza alcuna concertazione né comunicazione preventiva alle Regioni Italiane, disattendendo le raccomandazioni della Commissione Europea.
- h)** In merito all'applicazione della decade di sovrapposizione, si fa presente che ISPRA cade in una contraddizione, poiché nello stesso tempo legittima l'utilizzo della decade di sovrapposizione per l'Alzavola proponendo la chiusura al 20 gennaio, mentre non lo fa per Canapiglia, Folaga e Gallinella d'acqua. Appare evidente la contraddizione, mentre ISPRA appare ignorare che l'applicazione della decade di sovrapposizione è legittimata senza alcun problema, né studio a supporto sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in vari documenti, sia dal CTFVN. Infatti, nelle procedure EU PILOT (peraltro mai sfociate in infrazioni) la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione, così come il Ministero dell'Ambiente ha sempre preso posizioni (es. esercizio del potere sostitutivo) che legittimavano la decade di sovrapposizione. Infatti, tale decade rappresenta un punto di equilibrio che compensa la variabilità inter-annuale che può verificarsi a causa di vari fattori nell'avvio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire questa data ogni anno;
- i)** Per la specie **Germano reale** la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede vari paragrafi dedicati (2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34) in cui stabilisce che, vista l'abbondanza della specie e la presenza di popolazioni stanziali con periodo riproduttivo particolarmente esteso, sia preferibile adeguare la data di chiusura della caccia del Germano reale a quella delle altre specie, meno abbondanti di questo, anche al fine di distribuire la pressione venatoria in modo più equilibrato. Anche per questa specie, la pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* stabilisce che la migrazione abbia inizio in marzo e che in gennaio e febbraio la specie si trova ancora sui luoghi di svernamento (Kharitonov, 2024).
- j)** per la **Pavoncella** ISPRA non propone alcun divieto, mentre il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale stabilisce che la specie non debba essere cacciabile fino all'emanazione del Piano di Gestione Nazionale, oppure a nuove valutazioni della Commissione europea. Proprio su quest'ultimo punto è disponibile un'analisi scientifica presentata dalla *Task Force*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

for Recovery of Birds della Commissione nella riunione del 28 giugno scorso e presente sul sito della Commissione stessa

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=26b2c0a8-af30-4fb7-8897-ce4a9cd2d50a&javax.faces.ViewState=cAPOEo3HMMZwYHbuBJ5%2BXxL1ka7quxc4eFrAck3MCx5OVJ8K1GvKYBP01NZyb1sx%2BLKBrQJrbzK%2BodKZZRSI6ChtenRx%2BrM6ybSOPD%2FBhIS5icvw6bplswsc0Td9MFlvzev0aLtCH1T6VxEDnQVvHNPVOgUjhcVltPMOnw%3D%3D

In questa analisi è esposto il risultato della valutazione dell'impatto del prelievo venatorio su 15 specie secondo una classificazione "a semaforo", secondo la quale la pavoncella è risultata "verde", cioè, riprendendo le testuali parole riportate nel documento: *"Ciò significa che, secondo i dati disponibili, non vi è alcuna indicazione che gli attuali livelli di prelievo venatorio nei paesi dell'UE siano insostenibili"*. Si tratta quindi di una recentissima acquisizione scientifica della Commissione europea che assegna un "semaforo verde" alla caccia alla specie, affermando che il prelievo venatorio non costituisce una minaccia per la conservazione della pavoncella.

Peraltro, giova precisare che i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014), nonché un aggiornamento dello studio al 2018, riferibile ad analisi svolte dal 2009 al 2018, dimostrano come i numeri delle specie **Germano reale, Alzavola, Fischione, Moriglione, Mestolone, Codone, Canapiglia, Folaga e Beccaccino** siano tutti stabili o in aumento, nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010 e 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato dalle rilevazioni fattuali e, peraltro, la paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è sufficientemente risolta dalla forte presenza in Sardegna di aree protette umide, forestali e di macchia mediterranea istituite dalla Regione Sardegna, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Di contro, le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della Regione Sardegna, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Sardegna, né, infine, tengono conto del fatto che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. n. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo rilevare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione e che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar, e gran parte delle zone umide sarde, ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica, nelle quali l'attività venatoria è vietata, mentre il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall'ISPRA), non corrisponde ad alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali.

1.8 Allodola: apertura della caccia dal 10.10.2024 e chiusura al 29.12.2024 recependo le indicazioni del Piano di gestione nazionale dell'Allodola, come già fatto nella proposta di calendario venatorio deliberato nella seduta del 05.06.2024.

1.9 Beccaccia: apertura della caccia dall'10.10.2024 al 30.01.2025, a differenza di quanto ipotizzato dall'ISPRA, vale a dire la chiusura al 30.12.2024, per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe, nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- la ricerca con telemetria satellitare, aggiornata al 2024, ha confermato che non si verificano partenze per la migrazione in gennaio e che i primi spostamenti hanno avuto luogo nella terza decade di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

febbraio: in particolare, sono state monitorate, dal 2021 al 2024, con certezza, 41 partenze per la migrazione prenuziale, le quali confermano quanto descritto dalla Commissione Europea, vale a dire che la migrazione prenuziale della specie in esame nei paesi mediterranei e in Europa occidentale, ha inizio in febbraio, come anche confermato dalla pubblicazione di Tuti et al., riferita a tutto il territorio italiano, inclusa, quindi, la Sardegna;

- I risultati della telemetria satellitare nel territorio della Regione Sardegna sono coerenti con quelli ottenuti nel resto d'Italia, con la prima partenza avvenuta il 21 febbraio e l'ultima il 29 marzo e nessun movimento in gennaio (McKinlay & Rubolini, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024);
- avuto riguardo alla situazione demografica della beccaccia, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa, e a livello globale, con attribuzione della categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), mentre la stessa è giudicata stabile in Italia, come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti et al., 2023), con la conseguenza che l'attività venatoria svolta fino ad oggi, in Italia ed Europa, è pacificamente compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento, si rimanda a quanto descritto ai punti precedenti sulla classificazione della specie, puntualizzando, inoltre, che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Regione Sardegna sono tutt'altro che "particolarmente freddi", ma si assiste, semmai, a stagioni invernali particolarmente miti;
- un recente lavoro, realizzato mediante la raccolta dei dati cinegetici in Sardegna, dalla Commissione Scientifica FIBec e FANBPO "Tuti M., 2022. Monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Sardegna Biennio 2020-21 e 2021-22", ha dimostrato, per quanto riguarda l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) stagionale che la Sardegna registra valori molto alti rispetto alla media italiana, confermandosi una regione particolarmente favorita dalla presenza dello scolopacide, oltre al fatto che i dati evidenziano come nelle ultime due stagioni venatorie l'indice ICA nell'ultima decade di gennaio, sia ancora buono;
- il nuovo documento KC 2021 stabilisce nel testo di sintesi trans-nazionale della Commissione che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, mentre il dato *Key Concepts* italiano, oggi vigente, prevede l'inizio della migrazione prenuziale, solo per l'Italia, nella seconda decade di gennaio, oltre il 30 gennaio per tutti gli altri paesi europei (escluso Cipro), ciò nonostante tutti i paesi UE del bacino del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Mediterraneo collochino l'inizio della migrazione della specie nella terza decade di febbraio o in marzo;

- un recente lavoro scientifico indica nella seconda decade di febbraio la migrazione prenuziale (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P. Mazzarone V., Sargentini C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based Management of a migratory game species. *Diversity* 2023,15,598), così come altri studi, riferibili anche alla Regione Sardegna, individuano nella terza decade di febbraio-primi di marzo l'inizio della migrazione prenuziale Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>; Università di Milano – Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax. Rapporti 2020, 2021, 2022; McKinlay S.E., Rubolini D., 2024. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento maggio 2024. Università degli studi di Milano); McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M. Rubolini D., 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. XXI Convegno italiano di ornitologia 2023, Poster;
- l'analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate nel periodo autunno-inizio inverno, ricatturate in Italia nel mese di febbraio, sono ancora nella stessa località d'inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio, ma dopo la prima decade di febbraio;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l'utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia: in altre parole, è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione prenuziale, sovrapposizione che ISPRA ritiene applicabile con riferimento alla caccia sull'Alzavola e il Tordo bottaccio, condividendone, quindi, il principio, e legittimandone l'utilizzo da parte delle Regioni Italiane (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);
- viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione, con la conseguenza che il limite di prelievo stagionale suindicato determinerà per una buona parte dei cacciatori un termine anticipato dell'attività di prelievo della specie prima della data di chiusura prevista;
- nel territorio della Regione Sardegna, difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dall'ISPRA, che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- infine, la caccia alla Beccaccia viene praticata da un ridotto numero di cacciatori i quali, in linea generale, prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

1.10 Quaglia e Merlo: apertura della caccia dal 22.09.2024 al 29.12.2024, con l'adozione di un caniere prudenziale giornaliero e stagionale per la Quaglia di 5 e 25 capi, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto non condivisibile la proposta ISPRA, in quanto la data del 29.12.2024 risulta assolutamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42), nonché per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- il documento Key Concepts ufficialmente adottato dall'Unione Europea, stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre quindi con l'apertura il 22 settembre la specie quaglia è totalmente al di fuori del periodo riproduttivo, di conseguenza in piena armonia con i principi della direttiva UE e delle leggi nazionali e regionali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- la specie è classificata come a “Minima preoccupazione” (LC) nella IUCN RedList, a livello globale e NT (quasi minacciata) a livello europeo. Il BirdLife international indica la Quaglia come a “Minima preoccupazione” (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-quail-coturnix-coturnix>). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sardegna risulta favorevole e, inoltre, la popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018, secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023): conseguentemente, negli anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre, con protrazione fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.
- infine giova segnalare che la popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Sardegna nella migrazione, è stata, inoltre, valutata come “stabile” (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez-Teijeiro, J.D.,2012. *Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe*. Animal Biodiversity and Conservation). Conseguentemente, tenuto conto che in Sardegna, alla data del 22 settembre 2024, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il parere dell'ISPRA circa la posticipazione della data di apertura alla Quaglia al 02.10.2024: infatti la data del 22.09.2024, senza la pur possibile preapertura, appare in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea che nel “Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la Legge 157/92 e la L.R. n.23/98;
- ISPRA non ha fornito dati tecnici a supporto delle proprie valutazioni, fatta eccezione che per la valutazione non ufficiale SPEC, oggi comunque superata risalendo al 2017, mentre le classificazioni IUCN sono aggiornate al 2021, e nessun riferimento specifico alla Regione Sardegna per la quale i dati dei carnieri sono invece favorevoli.

1.11 Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: apertura della caccia dal 10.10.2024 al 30.01.2025, come stabilito dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto che tale periodo sia coerente con la vigente normativa nazionale, regionale, nonché con quanto indicato nel documento Key Concepts, e, anzitutto, perché nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, con conseguente diminuzione del cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”, e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione.

L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che le Regioni possono applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e la Regione Sardegna ritiene altresì inopportuna una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*, anche perché la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafi 2.7.3 e 2.7.10) testualmente prevede che *se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate...*

Non c'è dubbio, dunque, che la Regione Sardegna abbia dimostrato, indiscutibilmente, che le tre specie di turdidi Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio abbiano tempi di migrazione sul territorio regionale in esame diversi rispetto al dato KC nazionale e che:

- con nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente “le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts”;
- con note n. 6904 del 04.04.2017, n. 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018 aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts” il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo, precisando che “l'ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio”.

Più precisamente, con riferimento:

a) alla **Cesena**:

- sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare, i quali hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo, e mai in gennaio, (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della Cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>; Università di Milano-Federaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, (raccomandato dalla Commissione Europea), dimostra che nei quadranti che includono la Sardegna e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
- l'aggiornamento dei Key Concepts indica per tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel mese di febbraio;
- tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono ad indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della Cesena. Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal Key Concepts nazionale.

b) al **Tordo bottaccio**, tutti i lavori scientifici indicati di seguito dimostrano che la migrazione della specie comincia a partire per la migrazione prenuziale nel mese di febbraio:

- Dati recentissimi dell'Università di Milano, presentati al XXI Congresso Nazionale di Ornitologia tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, ottenuti con la tecnologia satellitare sul tordo bottaccio in Sardegna, Marche e Puglia, hanno dimostrato l'inizio della migrazione prenuziale in marzo e non in gennaio (McKinlay *et al.*, 2023, Tarricone *et al.* 2023);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Lo stesso tipo di ricerca proseguita dal dicembre 2023 all'estate 2024 in Sardegna e nelle Marche ha confermato l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio e l'inizio dei primi spostamenti migratori alla fine di febbraio. (McKinlay & Rubolini, 2024);
- In particolare, i soggetti marcati nel dicembre 2023 in Sardegna, hanno dato tutti conferma di permanenza sul territorio regionale fino all'ultima decade di febbraio, per poi iniziare la migrazione prenuziale in direzione Nord-Est, raggiungendo aree riproduttive comprese fra l'Ungheria e la Russia, in armonia con i dati ottenuti nelle due stagioni precedenti in Sardegna;
- Questo dato, oggi arrivato al terzo anno, smentisce anche l'ipotesi ISPRA secondo la quale si verificherebbe un'inizio di migrazione prenuziale in gennaio verso la Liguria;
- Un altro lavoro recentissimo, che ha analizzato gli inanellamenti e le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (Scebba *et al.*, 2023). Questo dato è fondamentale perché riconferma che anche i tordi svernanti in Africa non iniziano la migrazione in gennaio, ma dalla seconda metà di febbraio in poi;
- Un altro studio compiuto in Liguria con la tecnologia della bioacustica, anche questo arrivato al terzo anno, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio, vista la mancanza di segnali di presenza nelle fasce orarie notturne (Sartirana *et al.*, 2022, Sartirana *et al.*, 2023, Sartirana *et al.*, 2024). Si tratta di un ulteriore risultato coerente con quanto ottenuto con le metodiche sopra descritte e che è in armonia con i dati KC degli altri Stati UE, confermando che il dato italiano è troppo anticipato e ha probabilmente confuso i movimenti invernali con la migrazione vera e propria, come ipotizzato nel documento KC 2021 dalla Commissione europea;
- la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il *Wogel/warte* di Andreotti *et al.*, 1999, che espone l'andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Sardegna) di soggetti inanellati all'estero. La pubblicazione dimostra che l'incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione prenuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni "Andreotti, Serra, Spina, 2004" e "I Tordi in Italia (2010)" non è contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia;
- I risultati ottenuti sono inoltre coerenti con la letteratura scientifica recente che assegna in varie regioni italiane l'inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio come in Puglia (Scebba *et*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

al., 2015, UDI XL 2015, 5-15), e in Lazio (Scebba *et al.*, 2014, De Vita & Biondi, 2014), in Campania (Scebba & Oliveri del Castillo, 2017), in Calabria (Muscianese *et al.*, 2018) e in Umbria (Tramontana *et al.*, 2017);

- A questi dati si aggiungono quelli del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Sardegna, una diminuzione evidente dell'occupazione delle celle a partire dall'inizio di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell'Africa settentrionale;
- Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 30 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, e la Regione Sardegna ha adempiuto a questa richiesta, con l'utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra descritti;
- Come dimostrato dal complesso di pubblicazioni e studi recentissimi citati, alla data del 31 gennaio in Sardegna, e in Italia meridionale e centrale, non è quindi ancora iniziata la migrazione prenuziale della specie, per questo la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, nonché della legge nazionale 157/92;
- Si puntualizza inoltre che questi risultati sono in armonia con quanto stabilito nel nuovo documento Key Concepts 2021, dai paesi europei di latitudine simile all'Italia, quali, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, , inclusa la Corsica in cui la migrazione è stabilito che cominci nella seconda decade di febbraio; inoltre, la Commissione Europea, nel testo di sintesi trans-nazionale sulla specie inserito nel documento KC 2021, evidenzia che le differenze presenti tra i dati italiani e quelli degli altri Paesi UE del Mediterraneo possono essere dovute a confusione fra movimenti invernali non migratori e migrazione vera e propria;
- la specie è considerata stabile in Italia sul lungo periodo ed in incremento nel breve secondo i dati raccolti nel "Article 12 web tool on population status and trends of birds under Article 12 of the Birds Directive" (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=IT>).

c) al **Tordo sassello**:

- la pubblicazione di Andreotti (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001. Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20: 4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257), stabilisce che l'abbandono degli areali di svernamento in Italia ed Europa avviene dalla metà di febbraio, con picco in marzo;
- il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, l'areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Sardegna, la diminuzione delle presenze si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

verifica dalla terza decade di febbraio in poi, mentre l'aumento delle presenze nei siti riproduttivi comincia nella terza decade di marzo;

- la Commissione evidenzia la mancanza di coerenza negli Stati UE del Mediterraneo, e attribuisce le stesse motivazioni indicate per il Tordo bottaccio e parimenti i KC aggiornati, presentati dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Sardegna sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea;

1.12 Moriglione: apertura della caccia dal 22.09.2024 e chiusura al 30.01.2025, con limiti di prelievo pari a 3 capi stagionali per cacciatore e con un carniere massimo complessivo di 67 capi, con l'obbligo per i cacciatori che intendono cacciare tale specie di dotarsi di un'applicazione informatica per la registrazione digitale on line in tempo reale dei capi abbattuti, rendendo in tal modo possibile l'eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili: decisioni che appaiono conformi sia al Piano di Gestione Nazionale recentemente approvato; sia alle più recenti fonti scientifiche d'informazione sulla specie, i quali dimostrano come l'andamento della popolazione riproduttiva, a livello nazionale, sul breve periodo, appaia in incremento, così come pure la distribuzione riproduttiva. In particolare, si rileva che:

- In merito al parere ISPRA che ha suggerito 37 capi come limite regionale, si fa presente che la stagione 2020-21 non va conteggiata, come descritto dal Piano, poiché vi è stato un ricorso al TAR e la specie fu esclusa da quelle cacciabili pochi giorni dopo l'inizio della stagione di venatoria. Le stagioni su cui calcolare il 75% della media dei prelievi sono quindi il 2014/15, 2015/16 e 2019/20. Il risultato è quindi di 67 capi;
- la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2018, dimostrano che la specie è in "aumento forte", così come i dati ufficiali del Rapporto Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatti da ISPRA e inviati dal MASE alla Commissione europea dimostrano che sia la popolazione svernante, sia quella nidificante sono in aumento in Italia https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+ferina&reported_name=;
- in armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell'aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

(<http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf>). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

1.13 Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico: la caccia sarà consentita nelle giornate del 22.09.2024, 29.09.2024 e 06.10.2024, con carniere stagionale di 3 capi per la Pernice sarda e di 3 capi per la Lepre sarda, per ciascun cacciatore ed è inoltre fissato un carniere massimo complessivo per la stagione 2024-2025 pari a 500 capi di Lepre sarda e 2854 capi di Pernice sarda, assolutamente identici a quelli autorizzati da ISPRA per la precedente stagione venatoria 2022-2023, ottenuti a partire dai risultati dei censimenti condotti su tutto il territorio regionale alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. Mentre, avuto riguardo al coniglio, questo sarà prelevabile solo nelle Zone di caccia autogestita che hanno avuto piani di prelievo positivo per la specie. Nel territorio libero la specie sarà prelevabile, solo in presenza di un piano di prelievo positivo al termine dei censimenti estivi e il Comitato Regionale Faunistico si è riservato di integrare il presente calendario all'esito del Piano di Prelievo, da redigere sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero che sulle Zone in concessione Autogestita.

1.14 Con riferimento ai soli lagomorfi (Coniglio e Lepre), attese le esigenze di carattere sanitario espresse dal rappresentante dell'Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 26 luglio 2024, al fine di consentire il monitoraggio sulla diffusione del virus della Malattia Emorragica Virale (MEV) sul Coniglio e sulla Lepre in Sardegna, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che vengano obbligatoriamente conferiti sia i visceri (fegato, milza, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di conigli e di lepri sia i capi trovati morti. Tali campioni dovranno essere conferiti, a temperature di refrigerazione di 4°, al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, fornendo i dati relativi a: data, specie, sito di cattura, sesso, recapito telefonico. Sarà cura dei Servizi Veterinari inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna accompagnati da apposita scheda. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

1.15 Cinghiale: apertura della caccia, anche con il sistema della battuta, dal 01.11.2024 al 30.01.2025, come già deliberato dal Comitato Regionale Faunistico anche per la precedente stagione venatoria, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali, con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Attese le esigenze di carattere sanitario, in relazione alla sorveglianza sanitaria passiva per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

invitati a segnalare al servizio veterinario della ASSL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire all'ultima fase del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

1.16 Volpe: apertura della caccia dal 22.09.2024 al 30.01.2025, in forma vagante da parte del singolo cacciatore e, solo nelle zone Autogestite, in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita e dal 01.11.2024, in squadre organizzate, col sistema della battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio. Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante, e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Art. 2) I titolari di porto d'arma per uso caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna, rilasciata nei modi previsti dall'art. 46, L. R. n. 23/1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii.

Art. 3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile, secondo quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 23/1998.

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe, anche con il sistema della battuta.

Art. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna, che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito, devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5) Per l'annata venatoria 2024/2025 è consentito l'esercizio della caccia, esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**Allegato 1** (facente parte integrante del presente Decreto), e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 1 e 5 settembre	dalle ore 6.00	alle ore 20.45	(orario legale)
dal 22 al 30 settembre	dalle ore 6.15	alle ore 20.15	(" ")
dal 1° al 15 ottobre	dalle ore 6.30	alle ore 19.45	(" ")
dal 16 al 28 ottobre	dalle ore 6.45	alle ore 19.30	(" ")
dal 29 ottobre al 15 novembre	dalle ore 6.00	alle ore 18.15	(orario solare)
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.15	alle ore 18.00	(" ")
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.30	alle ore 18.00	(" ")
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.45	alle ore 18.00	(" ")



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45	alle ore 18.15	(“ “)
dal 16 al 31 gennaio	dalle ore 6.30	alle ore 18.30	(“ “)
nei giorni 2, 6 e 9 febbraio	dalle ore 6.30	alle ore 18.45	(“ “)

Art. 6) L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2024 e 01.01.2025.

È consentita l'apertura al giovedì a decorrere dal giorno 10.10.2024, nonché nelle giornate festive infrasettimanali del 1° novembre 2024, 26 dicembre 2024 e del 6 gennaio 2025.

Art. 7) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**Allegato 2** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto) alle voci carniere giornaliero e stagionale. Il carniere stagionale, ove non diversamente indicato, si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e numero di giornate di caccia previste.

Art. 8) Nelle zone autogestite di caccia, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 22.09.2024, 26.09.2024 e 06.10.2024 purché le stesse autogestite abbiano effettuato i censimenti (**Allegato 5**) e siano dotate di piani di prelievo con risultanze positive. Per entrambe le specie, il carniere sia giornaliero che stagionale è identico a quello della zona libera di cui all'articolo 1, punto 13 che precede, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita.

Esclusivamente nelle autogestite, con Piano di prelievo positivo per la specie, nelle giornate del 22.09.2024, 26.09.2024 e 06.10.2024 è consentito il prelievo di un Coniglio selvatico a giornata per cacciatore, con limite stagionale di tre Conigli selvatici per cacciatore.

È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco riportato nell'**Allegato 5** che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, L.R. n. 23/1998, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel resto del territorio regionale.

Art. 9) La caccia alla posta, senza l'uso del cane, è disciplinata come di seguito descritto.

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore e la raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico. In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori e la distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di: a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; b) zone temporanee di ripopolamento e cattura; c) aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o, in alternativa, materiale sintetico. Non possono, invece, essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10) Per la stagione venatoria 2024/2025, e per quelle successive, viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii., così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal presente Decreto e, nello specifico, dall'**Allegato 3** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto).

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/1998, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'**Allegato 3**, con validità per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;

- consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra, si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/1998, la vigilanza sull'applicazione ed osservanza della suddetta legge è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "... alle guardie comunali, urbane e campestri ...". Sarà, pertanto, cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il **31/12/2024**, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la precedente stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II), le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **20 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare sul foglio relativo al giorno di caccia, mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi, le seguenti informazioni:

- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia;
- autogestita o AATV in cui va a caccia;
- eventuale ATC per la caccia fuori Regione;
- giorno e mese.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12 della legge 157/1992 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento: ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella e, a fine giornata, nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'**Allegato 4** (facente parte integrante del presente Decreto).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

In relazione alla **sorveglianza sanitaria passiva** per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire all'ultima fase del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario espresse dal rappresentante dell'Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 26 luglio 2024, al fine di consentire il monitoraggio sulla diffusione del virus della Malattia Emorragica Virale (MEV) sul coniglio e sulla lepre in Sardegna, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che vengano obbligatoriamente conferiti sia i visceri (fegato, milza, polmoni, cuore e intestino) delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

unità cacciate di conigli e di lepri sia i capi trovati morti. Tali campioni dovranno essere conferiti, a temperature di refrigerazione di 4°, al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, fornendo i dati relativi a: data, specie, sito di cattura, sesso, recapito telefonico. Sarà cura dei Servizi Veterinari inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna accompagnati da apposita scheda. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

Art. 11) È vietata l'esportazione della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), del Cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio a quando disposto dal precedente art. 7 e dall'**Allegato 2**.

Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12) È sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'**Allegato 1**;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2024);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

In ossequio al Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1% in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è, inoltre, vietato:

- l'attività venatoria nei giorni 1 e 5 settembre 2024;
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2024). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Sempre rispetto al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Frullino e Pavoncella.

Art 13) Con riferimento a quanto disposto dalla Determinazione n. 23384/727 del 25.07.2024 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), **esclusivamente per le aree della Rete Natura 2000**, si recepiscono le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle specie Moriglione, Pavoncella, Marzaiola, Mestolone e Tortora selvatica;
- in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
- nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 3 ottobre 2024 e la chiusura anticipata al 19 gennaio 2025;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- in relazione alla Quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 3 ottobre e la chiusura al 31 ottobre 2024;
- la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata al 9 gennaio 2025, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
- in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
- in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "*Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta*" e ITB013044 "*Capo Caccia*" che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
- successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
- considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato, altresì, sparare con l'utilizzo di tale munizionamento in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

Art. 14) Relativamente alle specie Tortora selvatica e Moriglione, visto quanto previsto dai rispettivi piani nazionali, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: a) il numero massimo di tortore prelevabili sarà di 1500 capi; b) il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 67 capi.

Relativamente alla Lepre sarda e Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2023/2024, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Il prelievo della Tortora selvatica, del Moriglione, della Lepre sarda, della Pernice sarda e del Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "*Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2024/2025*".

- Art. 15) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n.23/1998, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre sarda e alla pernice sarda, unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita e nei periodi indicati nell'**Allegato 1**.
- Art. 16) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.
- Art. 17) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more del trasferimento dei procedimenti e della definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.

Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L'Assessore

Rosanna Laconi